

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 701

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2001

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Allegato	»	5
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge reca una serie di disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, di opzione in materia pensionistica, nonché di regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana.

L'articolo 1 dell'accluso decreto-legge modifica l'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale ultima norma dispone che le clausole dei contratti collettivi in materia di «lavoro supplementare» nei rapporti di lavoro a tempo parziale vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 100 del 2001, continuino a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2001.

Pertanto, alla scadenza del predetto termine la materia del lavoro supplementare verrebbe disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di legge, ove, non sia intervenuta *medio tempore* una nuova disposizione contrattuale.

Premesso che la *ratio* della normativa in esame tendeva a demandare agli accordi contrattuali la disciplina in materia, occorre, tuttavia prendere atto che manca a tutt'oggi il previsto riscontro in sede contrattuale, posto che sono pochi quei contratti che in adesione alla facoltà concessa dalla legge, sono intervenuti sulla materia disciplinando il lavoro supplementare.

La previsione di cui all'articolo 1 intende consentire alla futura contrattazione collettiva di disciplinare il lavoro supplementare anche secondo quelle che saranno le nuove disposizioni di legge in materia di *part-time*.

Qualora non intervenga lo slittamento del termine, gli eventuali accordi contrattuali

che dovessero concludersi sul tema dopo la data del 30 settembre 2001, finirebbero per essere condizionati dalla rigida e vincolistica disciplina dettata dalla legge in materia e superati, a breve, dalle nuove disposizioni che si adotteranno in materia.

Inoltre, l'iniziativa in esame lascia aperto lo spazio per un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di una nuova disciplina sul *part-time* più coerente anche con le disposizioni comunitarie.

L'articolo 2 è inteso a dare soluzione ai problemi interpretativi sorti in sede di applicazione dell'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente il diritto di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Con il comma 1, quindi, si stabilisce che tale opzione è esercitabile esclusivamente dai soggetti che, al 31 dicembre 1995, avevano meno di diciotto anni di anzianità contributiva, mentre il comma 2 prevede che, comunque, la facoltà di opzione è concessa a tutti coloro che l'hanno esercitata entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Tale ultima previsione viene soprattutto incontro alle legittime aspettative di coloro che, in possesso di almeno diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, pur in presenza delle suddette problematiche interpretative, hanno già esercitato l'opzione in questione, rimanendo, in taluni casi, senza retribuzione e senza trattamento pensionistico, essendosi già dimessi dal posto di lavoro.

L'articolo 3, infine, dispone in ordine alla regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana. Tale ultima disposizione è particolarmente attesa dalla popolazione interessata.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6) del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, in materia di rapporti di lavoro in tempo parziale.

La disposizione è diretta a spostare dal 30 settembre 2001 al 30 settembre 2002 il termine entro il quale le clausole dei contratti collettivi vigenti in materia di lavoro supplementare continuano a produrre effetti. In tali termini la norma non determina oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 è diretto a dare soluzione ai problemi interpretativi sorti in sede di applicazione dell'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

La norma in oggetto chiarisce che la possibilità di esercitare l'opzione è limitata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

Pertanto, rimanendo confermate le modalità di calcolo della prestazione stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, la norma risolve i dubbi interpretativi restringendo il numero dei soggetti interessati all'esercizio dell'opzione, e quindi non determina sostanziali effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone circa la regolarizzazione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, spostando i termini previsti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 30 settembre al 28 dicembre 2001. In tal senso si limita ad un breve differimento del termine previsto per la predetta regolarizzazione, senza quindi effetti sostanziali sulla finanza pubblica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 6 febbraio 2001, n. 100 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

Art. 1. (Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61).

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

... *Omissis* ...

b) all'articolo 3:

... *Omissis* ...

6) al comma 15 le parole: «comunque per un periodo non superiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non oltre il 30 settembre 2001»;

c)

... *Omissis* ...

d)

... *Omissis* ...

e)

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 – Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

Art. 3. (Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario clausole elastiche)

1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.

2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:

a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno;

b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;

c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.

In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, nè integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, i

limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 109, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.

6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.

7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti collettivi possono precedere maggiorazioni retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.

9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.

10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: *a)* esigenze di carattere familiare; *b)* esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; *c)* necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere *a)* e *b)* potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso

di un mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera *c*) i contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo superiore ai cinque mesi prevedendo la corresponsione di una indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e le modalità per l'esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.

11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.

13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.

14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera *h*), del medesimo articolo 10.

15. Ferma restando l'applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2001.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Capo XXII – Interventi di protezione civile, di riassetto idrogeologico, di tutela del patrimonio storico artistico

Art. 138. (*Disposizioni relative a eventi calamitosi*)

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2001.

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un nuovo termine affinché le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale continuino a produrre effetti, nonché di intervenire a regolare il diritto di opzione alla liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, come previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, tutelando comunque le aspettative di coloro che hanno già esercitato la predetta opzione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di regolarizzare gli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, le parole: «comunque non oltre il 30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non oltre il 30 settembre 2002».

Articolo 2.

1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «entro il 30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 dicembre 2001».

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI - MARONI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI